



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE
COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI
INGIUNZIONI DI PAGAMENTO (EX DECRETO LEGGE N. 148 DEL
2017 CONVERTITO IN LEGGE N. 172 DEL 2017)**

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE n° 02 DEL 02.02.2018

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, dal comma 4 al comma 10-sexies e comma 11-quater del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, disciplina l'estensione della definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificate entro il 16 ottobre 2017.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1, comma 11-quater, non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificate entro il 16/10/2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per quanto non derogate da quelle dei commi da 5 a 10 -ter dell'art.1 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione:

a) dal 2000 al 2016:

1. che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;

2. compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell'alinea del comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate, degli stessi piani, scadute al 31 dicembre 2016;

b) dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune, apposita istanza entro il 15 maggio 2018. Ai fini del rispetto del termine di cui al presente comma farà fede la data di protocollo, ovvero, la ricevuta di consegna PEC.

2. L'istanza deve contenere:

- la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale);
- i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza;
- eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4.

Nell'istanza il debitore indica, altresì, il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di cinque rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 28 febbraio 2019**, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il contribuente che ha provveduto al pagamento integrale di capitale ed interessi ma non di sanzioni, anche parzialmente, a fronte di ingiunzioni notificate entro il 16 ottobre 2017, deve comunque presentare istanza per la definizione agevolata. In mancanza, le sanzioni restano dovute e si proseguirà nella riscossione coattiva.

4. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento, reperibile anche presso l'Ente.

Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza secondo le seguenti scadenze:

a) nuovi carichi dal 1/1/2017 al 30/09/2017:

- entro il 30 giugno 2018 il concessionario comunica al debitore il diniego o l'importo complessivo ai fini della definizione, le rate e le scadenze, in base a quanto richiesto nell'istanza di adesione e secondo le modalità previste dal comma 6, art. 1 del decreto legge n. 148 del 2017, convertito con legge n. 172 del 2017, ovvero:
 - rata 1: entro il 31 luglio 2018;
 - rata 2: entro il 30 settembre 2018;
 - rata 3: entro il 31 ottobre 2018;
 - rata 4: entro il 30 novembre 2018;
 - rata 5: entro il 28 febbraio 2019;
 - oppure unica soluzione entro il 31 ottobre 2018;

b) carichi dal 2000 al 2016 compresi in piani di dilazione in essere dalla data del 24/10/2016, per i quali il debitore non era stato ammesso alla precedente definizione agevolata a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31/12/16:

- entro il 30 giugno 2018 il concessionario comunica al debitore il diniego o l'importo delle rate scadute al 31/12/16 e non pagate;
- Il debitore è tenuto a pagare entro il 31 luglio 2018 l'importo delle rate non versate al 31/12/2016;
- entro il 30 settembre 2018 il concessionario comunica al debitore le somme dovute ai fini della richiesta di definizione agevolata da pagare, le rate e le scadenze in base a quanto richiesto nell'istanza di adesione e secondo le modalità di seguito specificate:
 - rata 1: entro il 31 ottobre 2018;
 - rata 2: entro il 30 novembre 2018;
 - rata 3: entro il 31 dicembre 2018;
 - rata 4: entro il 31 gennaio 2019;
 - rata 5: entro il 28 febbraio 2019;
 - oppure unica soluzione entro il 31 ottobre 2018;

c) carichi dal 2000 al 2016 mai oggetto di richiesta di definizione agevolata:

- entro il 30 settembre 2018 il concessionario comunica al debitore il diniego o le somme dovute ai fini della richiesta di definizione agevolata da pagare, le rate e le scadenze in base a quanto richiesto nell'istanza di adesione e secondo le modalità di seguito specificate:
 - rata 1: entro il 31 ottobre 2018;
 - rata 2: entro il 30 novembre 2018;
 - rata 3: entro il 31 dicembre 2018;
 - rata 4: entro il 31 gennaio 2019;
 - rata 5: entro il 28 febbraio 2019;
 - oppure unica soluzione entro il 31 ottobre 2018;

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

4. Sulle somme oggetto di definizione agevolata, ai sensi dell'art 1 comma 6 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, dal 1 agosto 2018 vengono applicati gli interessi del 4,5% annuo.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti nel regolamento generale sulle entrate, ovvero, il tasso d'interesse legale eventualmente maggiorato fino ad un massimo tre punti percentuali.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti dovuti. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle

somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni.

Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7 – Modalità di pagamento

1. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato su apposito conto corrente indicato dall'Ente in sede di accoglimento dell'istanza di definizione.

Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Articolo 9 – Esclusioni

1. Si applica quanto previsto dal comma 10 dell'art. 6 del D.L. 193/2016, così come convertito con la Legge 225/2016.

Articolo 10 – Pubblicità

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento il Comune provvederà a dare notizia mediante pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale.

Articolo 11 – *Disposizioni finali*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.